



## COMUNE DI RIBERA

### Libero Consorzio Comunale di Agrigento

\*\*\*\*\*

### I SETTORE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 85 DEL 07/02/2023

\*\*\*\*\*

Oggetto: Integrazione con contestuale approvazione dello schema di convenzione e impegno di spesa ricovero presso una casa di rifugio ad indirizzo segreto di tre utenti vittime di violenza.

**CIG assegnato: Z5A399F22F**

Periodo gennaio-aprile 2023

\*\*\*\*\*

Vista la Determinazione Sindacale n. 13 del 03.12.2020 ad oggetto: "Definizione Incarichi Dirigenziali";

Vista la Deliberazione di C.C. n. 38 del 23.06.2022, esecutiva, - Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 (art. 170, comma1, del D.Lgs. 267/2000)

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 23.06.2022, esecutiva, - Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

Visto lo stanziamento del bilancio pluriennale 2022-2024 per l'esercizio 2023;

Vista la delibera di G.C. n° 7 del 17/01/2023 ad oggetto " Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione provvisorio (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000) anno 2023 – Assegnazione risorse finanziarie ai Dirigenti;

#### **Premesso:**

che con Determinazione Dirigenziale del I Settore n. 820 del 15/11/2022 sono stati autorizzati, in attesa della stipula della convenzione, il ricovero presso una struttura ad indirizzo segreto di tre utenti vittime di violenza fino al 31/12/2022;

che da relazione dell'Assistente Sociale si evince la necessità del proseguo dei ricoveri, di che trattasi, per l'anno 2023 presso una struttura ad indirizzo segreto, che nella presente si allega;

che la L.R. n. 3/2012 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere" prevede l'istituzione dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza ad indirizzo segreto per donne vittime di violenza;

che il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha approvato i relativi schemi di convenzione da stipulare sia con il predetto Dipartimento che con la struttura di accoglienza, giusto D.A. n. 124/GAB del 07/11/2018 e successivo D.A. n. 63/GAB del 25/05/2022, con una retta di mantenimento di €. 62,00 oltre I.V.A. pro-capite per ogni giorno di effettiva presenza della donna e dei figli minori e/o disabili a carico, aggiornato automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, che per l'anno 2022 è stato determinato dell'8,10% , che pertanto la retta per l'anno 2023 è pari ad euro 67,03 oltre I.V.A.;

che l'art. 6 comma 4 legge 328/2000 prevede che per i soggetti per i quali si rende necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune di residenza nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica e pertanto le rette per i ricoveri di che trattasi sono a carico del Comune di Ribera;

che è obbligo garantire la permanenza in strutture residenziali adeguate di utenti vittime di violenza;

che la struttura che accoglie gli utenti è regolarmente iscritta all'Albo Regionale degli Enti Socio-Assistenziali come "Casa di accoglienza ad indirizzo segreto" al n. XXXXXXXXXXXX, giusto Decreto Regionale n. XXXXXXXXXXXX;

che con Deliberazione di G.M. n. 373 del 27/10/2022 veniva approvato lo schema di convenzione tra il Comune e la casa d'accoglienza ad indirizzo segreto;

che si ritiene necessario integrare tale schema con alcuni articoli riguardanti:

- ✓ corrispettivo del servizio;
- ✓ dichiarazione di esenzione da bollo;
- ✓ adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

che occorre impegnare la relativa somma occorrente per la retta giornaliera per ogni utente di mantenimento dei ricoveri di che trattasi, pari ad €. 67,03, oltre I.V.A. come indicata dal D.A. n. 63/GAB del 25/05/2022 e aumentata dell'indice ISTAT, che per l'anno 2022 è stato determinato dell'8,10%;

che si ritiene opportuno proseguire i ricoveri di che trattasi presso la struttura ad indirizzo segreto, che già li accoglie, come da relazione dell'Assistente Sociale Comunale;

che la somma necessaria per il suddetto ricovero per il periodo 1 gennaio – 30 aprile 2023, è pari ad €.25.337,34 (IVA 5% inclusa)

che occorre, nelle more che venga approvato il bilancio di previsione 2023-2025, impegnare le somme necessarie per il ricovero di che trattasi per il sopracitato periodo pari ad **€.25.337,34 al Capitolo n. 11040365 art. 4** denominato "Rette di ricovero per vittime di violenza" del bilancio 2023, in quanto trattasi di spesa prevista per legge;

che occorre stipulare la convenzione e procedere all'impegno della somma necessaria per il ricovero degli utenti per il periodo gennaio-aprile 2023;

Dato atto che ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con la Legge n. 102/2009 e dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 si è provveduto ad accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;

Preso atto che l'art.1, comma 775, della Legge del 29.12.2022, n. 197 ha disposto il differimento al 30 aprile 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2023/2025 da parte degli enti locali e che, pertanto, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e del punto 8 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, gli enti, essendo autorizzato l'esercizio provvisorio, gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione (2023/2025), definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio (2023) nel limite dei dodicesimi le spese degli stanziamenti di competenza al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio provvisorio e dell'importo del fondo pluriennale vincolato e al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D. L.gs. n. 118/2011, dal 1° Gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti in nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;  
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;  
Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;  
Visto l'O.R.EE.LL.;  
Visti gli atti d'ufficio;  
Tutto ciò premesso

### D E T E R M I N A

1. di autorizzare la proroga, per il periodo gennaio-aprile 2023, del ricovero degli utenti di cui alla relazione vistata dall'Assistente Sociale Comunale;
2. di approvare l'integrazione dello schema di convenzione redatto dall'ufficio Politiche Sociali e allegata al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A";
1. d'impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di €. **25.337,34** (IVA compresa) in quanto trattasi di spesa prevista per legge, per la liquidazione della retta dei suddetti ricoveri, per il periodo gennaio-aprile 2023, ) nella casa rifugio ad indirizzo, rispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione al capitolo pertinente che risulta sufficientemente capiente e agli esercizi in cui la stessa è esigibile così come segue:  
✓ ricovero di numero tre utenti in struttura ad indirizzo segreto:

**CIG assegnato: Z5A399F22F**

Impegno	Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Esercizio
441/2023	€. 25.337,34	12	04	1	11040365 Art. 4	2023

#### **dare atto:**

3. che ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con la Legge n. 102/2009 e dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000 si è provveduto ad accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;
4. che la suddetta struttura è iscritte regolarmente all'Albo Regionale sensi dall' Art. 26 della L.R. n° 22/86;
5. **che le prossime somme necessarie per il periodo maggio/dicembre 2023, per i ricoveri succitati, saranno assegnate ed impegnate con successivi atti;**
6. che ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa è attestata dal parere favorevole reso dallo scrivente dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento;
7. che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che dal presente atto derivano solo riflessi diretti conseguenti all'impegno sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto verrà acquisito il relativo parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del dirigente del Settore finanziario;
8. che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito dalla legge 102/2009 e dell'art. 183, comma 8, del TUEL, della compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio di cassa e con le regole di finanza pubblica;
9. che nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, che ai fini della pubblicità

- legale l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
10. che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del procedimento è l'Esecutore Amministrativo Sig. Calogero Smeraglia in servizio presso l'Ufficio Servizio Sociali;
  11. che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi ne in capo al responsabile di procedimento ne in capo al sottoscritto dirigente competente ad adottare il presente atto;
  12. che al pagamento delle rette di ricovero, per il suddetto periodo, si provvederà a presentazione di apposita fattura da parte delle comunità alloggio e dietro atto di liquidazione del Dirigente;
  13. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
  14. la presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto del responsabile del Settore finanziario di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  15. di evidenziare che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che, pertanto, verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente, escludendo, per motivi di privacy, la relazione vistata dall'Assistente Sociale;

Il Responsabile del procedimento  
F.to (Geom. Calogero Smeraglia)

Il Responsabile del Servizio  
F.to (Dott.ssa Ass. Soc. Rosaria Di Giorgi)

Il Dirigente ad Interim del I Settore  
F.to (Dott. Raffaele Gallo)



**Comune di Ribera**  
**Libero Consorzio Comunale di Agrigento**

Determinazione ad oggetto : Integrazione con contestuale approvazione dello schema di convenzione e impegno di spesa ricovero presso una casa di rifugio ad indirizzo segreto di tre utenti vittime di violenza.

Periodo gennaio-aprile 2023  
**CIG assegnato: Z5A399F22F**

=====  
**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**  
**IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO**

In relazione al disposto di cui agli artt. 53 e 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n.142 recepiti dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, dell'art. 13 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

**ESPRIME**

**parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e avendo effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione,**

**ATTESTA**

la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente determinazione che, pertanto, in data odierna diventa esecutiva, in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

<b>Impegno</b>	<b>Importo</b>	<b>Missione</b>	<b>Programma</b>	<b>Titolo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>
<b>441/2023</b>	<b>€. 25.337,34</b>	<b>12</b>	<b>04</b>	<b>1</b>	<b>11040365 Art. 4</b>	<b>2023</b>

Ribera, lì 13/02/2023

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO**  
F.to (Dott. Raffaele Gallo)

---



## COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

\*\*\*\*\*

I SETTORE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Via Riggi n. 58 - Tel. 0925-561323- 314

REP. N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

=====

### SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE CASA D'ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO E/O STRUTTURE DI OSPITALITA' IN EMERGENZA PER DONNE SOLE CON FIGLI MINORI O DIVERSAMENTE ABILI VITTIME DI VIOLENZA.

=====

Il giorno \_\_\_\_\_ nei locali degli uffici \_\_\_\_\_ tra l'Amministrazione comunale di Ribera legalmente rappresentata dal sig. Dott. Raffaele Gallo domiciliato per la carica presso Comune di Ribera e il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (CT) il \_\_\_\_\_ nella qualità di legale rappresentante dell'Ente " \_\_\_\_\_ " gestita dalla Comunità Cooperativa Sociale " \_\_\_\_\_ " con sede in \_\_\_\_\_ iscritto all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86, al n. \_\_\_\_\_ sezione " Gestanti e ragazze madri" tipologia: casa ad indirizzo segreto per ospitalità di secondo livello" giusto provvedimento del competente Assessorato regionale della Famiglia Politiche Sociali e Lavoro decreto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per svolgere attività assistenziale in favore di donne italiane e straniere vittime di violenza nella tipologia "Casa di accoglienza ad indirizzo segreto" e/o "Struttura di ospitalità in emergenza" per donne vittime di violenza, e loro figli minori e disabili a carico, con una capacità ricettiva di n. 9 posti letto.

### PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale di Ribera (AG) in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti di donne, italiane e/o straniere, vittime di violenza per le quali per vari motivi non è ipotizzabile una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, nè l'attivazione di altre forme di intervento altrettanto idonee, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, il sostegno per l'individuazione e il superamento delle difficoltà che hanno determinato la necessità di accoglienza in idonee strutture;
- che la "casa di accoglienza o la struttura di ospitalità" intende offrire in un clima di famiglia un adeguato sostegno psicologico e materiale finalizzato all'attuazione delle risorse personali e sociali anche per prevenire il rischio di possibili separazioni madre-figlio;
- che ragioni tecniche, economiche, e di opportunità politico-sociale, inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore di donne vittime di violenza in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di

valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed a una migliore qualità del servizio;

- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c), della legge regionale n. 22/86, nella legge n. 142/90, capo VIII, e nella legge regionale n. 48/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto;

- che il predetto Ente \_\_\_\_\_ si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione, nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

- che con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà datata \_\_\_\_\_, pervenuta all'Ufficio Politiche Sociali, a mezzo pec, il \_\_\_\_\_, la Comunità ha dichiarato di essere esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'Art. 17 del D.Lgs. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS);

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### *Oggetto ed utenza*

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente Cooperativa Sociale "\_\_\_\_\_" per la gestione della Casa di accoglienza ad indirizzo segreto sita nel Comune di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) per donne sole con figli minori e/o disabili, inviate dall'Ufficio di servizio sociale comunale dai Centri anti violenza iscritti all'albo, dalle forze dell'ordine, dalla Procura della Repubblica o del Tribunale, dagli enti ospedalieri e da ogni altro ente pubblico.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. \_\_\_\_ (\_\_\_\_) unità.

Le ammissioni fatte in proprio dall'ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato, ad eccezione di singoli casi disposti dall'Autorità locale di P.S., ovvero autorizzati dall'A.C. in presenza di situazioni particolari che ne hanno determinato l'urgente accoglienza.

### **Art. 2**

#### *Modalità di ammissione*

In caso di invio da parte dei Centri anti violenza o su iniziativa dell'ente gestore della struttura di accoglienza l'Ente ospitante è tenuto a darne comunicazione entro 24 ore all'Ufficio comunale competente per l'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione, in questi casi l'autorizzazione all'ospitalità è disposta dall'A.C., su relazione del Servizio sociale comunale.

E' esclusa l'ammissione di soggetti destinatari d'intervento ai sensi della legge regionale n. 64/84.

E' facoltà dell'A.C. dare motivato rigetto della richiesta di ricovero entro il termine di giorni 15, rimanendo comunque impregiudicato il diritto dell'Ente al rimborso della retta per i giorni di effettivo ricovero.

Su segnalazione dell'ufficio di Servizio sociale, l'A.C. può procedere al ricovero immediato della donna vittima di violenza e dei suoi figli minori e/o disabili, mediante emissione di nota a firma del sindaco, cui deve far seguito entro 15 giorni l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa.

L'ammissione avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione ed è subordinata, comunque, all'assenso espresso dal soggetto.

L'Ente, accertata la regolarità dell'impegnativa, accoglie l'ospite dopo averne verificato, attraverso il proprio personale, la condizione complessiva, dandone, entro cinque giorni, comunicazione all'A.C., riportante anche il programma individuale di assistenza approntato dal responsabile della struttura, sulla scorta delle valutazioni degli operatori della struttura medesima e, se inviate da un CAV, anche sulle segnalazioni e prime valutazioni dello stesso.

L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorchè refluyente nell'esercizio successivo.

La mancata autorizzazione al ricovero o il mancato impegno delle somme non esonera l' A.C. a riconoscere le rette dovute alla struttura per l'ospitalità già prestata.

#### Art. 3

##### *Modalità di dimissione*

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione dell'Ufficio comunale competente. A tutela del soggetto, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C. non consente la dimissione dell'assistito, con il conseguente diritto dell'ente a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla Casa.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

#### Art. 4

##### *Modalità d'intervento*

L'Ente ha l'obbligo di possedere e mantenere i requisiti previsti per le "Case di accoglienza ad indirizzo segreto" e per le "Strutture di ospitalità in emergenza" di cui al DP 96 del 31/03/2015 e assicurare e garantire quanto previsto dai requisiti organizzativi e di funzionamento dallo stesso DP 96/2015.

L'Ente, nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita all'interno della casa, si impegna a:

- mantenere in efficienza gli edifici, i servizi, le attrezzature necessarie al buon funzionamento della Casa;
- garantire l'igiene quotidiana degli ambienti comuni e collaborare alla pulizia degli ambienti ad uso esclusivo dell'ospite;
- dare ospitalità diurna e notturna garantendo agli ospiti un clima di massima riservatezza;
- somministrare il vitto adeguato ed il menù differenziati per fasce di età e giorni settimanali;
- collaborare con il Servizio sociale professionale competente sul caso al fine di elaborare il piano di intervento per il reinserimento della donna, con figli minori e disabili, di realizzare gli obiettivi nei tempi e nei modi che rispettino la volontà della donna; il piano di intervento verrà sottoscritto dall'assistente sociale comunale proponente, dalla donna e dal responsabile della Casa di accoglienza;
- sostenere materialmente e psicologicamente le utenti attraverso un rapporto personalizzato e diretto a favorire un percorso di autonomia (con forme di recupero scolastico, formazione professionale, inserimento lavorativo, ecc.);
- assistere ed accudire i minori, vigilando sugli aspetti igienico-sanitari, garantendo la loro frequenza scolastica, anche mediante trasporto presso asili e scuole, favorendo il loro sviluppo psico-fisico e la socializzazione all'interno della Casa;
- favorire il rapporto con le istituzioni pubbliche e private del territorio, garantendo l'accompagnamento degli ospiti nei casi di necessità;
- tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti:
  - a) documenti di carattere anagrafico, scolastico, sanitario e altro;
  - b) schede di anamnesi psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente;
- segnalare all'Ufficio comunale competente le particolari situazioni che rendano necessarie modifiche al piano d'intervento concordato;
- stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni nei confronti degli ospiti per il numero convenuto;
- garantire l'aggiornamento periodico degli operatori della casa d'accoglienza;
- segnalare tempestivamente al Servizio sociale professionale del comune e al giudice tutelare i casi dei minori per i quali possano ravvisarsi situazioni d'abbandono e che presentino particolari problematiche, che rendano necessario un intervento di natura assistenziale rivolto al minore o alla famiglia da parte del comune;
- segnalare all'Ufficio comunale competente i casi di assenza continuativa concordata e non, entro 3 giorni;

- relazionare annualmente all'A.C. sull'attività da svolgere e su quella complessivamente svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, su costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presenti convenzione;

Nessuna somma a nessun titolo potrà essere richiesta dall'ente agli ospiti o ai loro familiari per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

#### Art. 5

##### *Personale*

Per l'erogazione delle prestazioni l'ente si impegna ad utilizzare il personale previsto dal DP 96/2015

L'Ente si impegna altresì a rispettare, per il personale utilizzato, i C.C.N.L. di categoria o, in assenza, il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione.

#### Art. 6

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Detto registro non può essere sostituito dal registro di pubblica sicurezza ove richiesto ai sensi degli artt. 109 e 193 del T.U.P.S.

#### Art. 7

##### *Fruizione servizio pubblico*

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili.

L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente.

#### Art. 8

##### *Assenze*

Nel caso in cui l'ospite venga ricoverato in presidio ospedaliero per esigenze di specifico trattamento, l'ente si impegna a darne comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero e a mantenere i rapporti con la persona durante la degenza garantendole il posto al suo rientro. E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione del caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione al ricovero in casa d'accoglienza, dandone comunicazione all'Ente gestore.

Dovrà essere altresì garantito il posto, in caso di assenza dovuta ad altra giusta causa, per un periodo non superiore a 15 giorni, se preventivamente concordata ed autorizzata dall'Ente su parere del proprio assistente sociale.

Laddove l'ospite lasci ingiustificatamente la casa d'accoglienza, il responsabile della stessa ne darà comunicazione, trascorsi 3 giorni, all'A.C. per gli adempimenti di sua competenza e l'eventuale messa a disposizione del posto e per dovuta conoscenza agli enti pubblici che hanno disposto l'accoglienza.

#### Art. 9

##### *Continuità del servizio*

L'ente si impegna ad erogare direttamente e senza internazione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

#### Art. 10

##### *Volontariato*

Mantenendo il rispetto delle normative di garanzia e privacy, l'ente nello svolgimento delle attività può avvalersi di volontari, a supporto dell'attività assistenziale senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. L'ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I volontari non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto agli operatori previsti al precedente art. 5.

La presenza di volontari all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari non concorrono in nessun caso alla determinazione del costo del servizio.

## Art. 11

### *Corrispettivo del servizio*

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun ospite una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili mensili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da dichiarazione attestante il rispetto dei C.C.N.L.

L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente:

- a) una retta di mantenimento non inferiore a €. 67,03 oltre IVA, se dovuta, per ogni giorno di effettiva presenza della donna dei figli minori e/o disabili, da liquidare posticipatamente con cadenza mensile e sulla base di prospetti contabili, come determinato dalla Regione Siciliana – Assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

L'importo su menzionato sarà aggiornato automaticamente entro 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati

## Art. 12

### *Rimborsi*

Le contabilità dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fattura, ove l'Ente sia fiscalmente tenuto all'emissione, e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, trasmetterà gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati all'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata, Pec o presentati direttamente all'Ufficio protocollo generale.

## Art. 13

### *Durata della convenzione*

La presente convenzione ha la durata fino al \_\_\_\_\_ a decorrere dalla data della sottoscrizione. E' escluso il rinnovo tacito.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione dei compensi alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione del numero dei posti convenzionati a causa di dimissioni dell'utenza e in assenza di nuovi ingressi.

## Art. 14

### *Recesso dalla convenzione*

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

## Art. 15

### *Dichiarazione esenzione da bollo*

L'a.c. prende atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà della Comunità sopra menzionata, che fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione, con la quale la stessa dichiara di essere esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'Art. 17 del D.Lgs. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto la Comunità è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).

## Art. 16

### *Predisposizione e adempimenti in materia di sicurezza.*

La comunità sopra menzionata ha l'obbligo di osservare le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed è responsabile della corretta applicazione del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Resta a carico della Comunità la predisposizione e la comunicazione di tutti gli adempimenti in materia di legislazione della sicurezza del lavoro di cui al suddetto D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., quali il documento di valutazione dei rischi (DVR) relativo all'attività oggetto del servizio, completo della valutazione di tutti i rischi fisici, chimici, biologici, MMC, stress lavoro-correlato, VDT, ecc., eventualmente presenti, nonché il protocollo intero anti-contagio contenente tutte le misure di contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2 che la comunità intende mettere in atto nella sede oggetto del servizio.

Al tal fine l'A.C. prende atto che la comunità sopra evidenziata ha già trasmesso al Comune di Ribera la seguente documentazione e che la stessa si trova depositata presso l'Ufficio Politiche Sociali:

- ✓ Documento di valutazione dei rischi, come sopra meglio definito, firmato dal Datore di lavoro, RSPP, RLS e Medico Competente (ove nominato);
- ✓ Protocollo Interno Anti-Contagio contenente la valutazione del rischio biologico da SARS-CoV-2 (se già non contenuta all'interno del suddetto DVR) e l'indicazione delle misure anti-contagio atte a contrastare la diffusione del virus;
- ✓ Nominativo del Datore di Lavoro;
- ✓ Nominativo del Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione con la relativa lettera d'incarico e relativo attestato di avvenuta formazione;
- ✓ Nominativo del medico competente e relativa lettera d'incarico (ove nominato);
- ✓ Nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e relativo attestato di avvenuta formazione;
- ✓ Nominativi degli incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e di gestione dell'emergenza, e relativi attestati di avvenuta formazione;
- ✓ Attestati di avvenuta formazione (Generale e Specifica) dei lavoratori impiegati nella Comunità oggetto del servizio.

Art. 17

*Registrazione convenzione*

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.

Art. 18

*Rinvio*

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C.

Art. 19

*Foro competente*

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Sciacca

Luogo: \_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_

per la Comunità Alloggio " \_\_\_\_\_ "

Il Rappresentante Legale

(\_\_\_\_\_)

Documento Firmato digitalmente

per il Comune di Ribera

Il Dirigente ad Interim del I Settore

(\_\_\_\_\_)